

ORIGINALE

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 4 del Registro

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF-CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2020.

L'anno DUEMILAVENTI addì NOVE del mese di MARZO alle ore 18.45 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta a porte chiuse (causa emergenza epidemiologica da COVID-19) di PRIMA convocazione.

Risultano:

N.		Pres.	N.		Pres.
1	BATTAGLIA Davide	SI	11	SCHELOTTO Enrico	SI
2	BRAGANTINI Roberto	SI	12	SERVETTO Alberto	SI
3	BRICCO Luca	SI	13	TOMAGHELLI Elisa	SI
4	FERRANDO Alessandro	SI			
5	FORZANO Laura	SI			
6	GHIGLIAZZA Marta	SI			
7	LODOVISI Antonella	SI			
8	NASUTI GIANLUCA	SI			
9	NEGRO Nicoletta	SI			
10	POMARICI Annamaria	SI			

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni PUCCIANO.

Partecipa l'Assessore esterno Luigi SILVESTRO.

Il Sig. Gianluca NASUTI, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 360/1998 istitutivo dell'addizionale all'IRPEF a decorrere dal 1/1/1999;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Preso atto della Legge Finanziaria numero 160 del 27/12/2019;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto della delibera consiliare numero 15 del 16/4/2008 con la quale veniva determinata per l'anno 2008 l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8 per cento e veniva innalzata la soglia di esenzione ad Euro 10.000,00 sulla base dell'articolo 1 della Legge 296 del 27/12/2006, comma 142, lettera b) e sulla base dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento Comunale per la gestione del tributo;

Preso atto delle successive delibere consiliari numero 2/2009, 10/2010, 4/2011, 207/2011, 18/2013, 11/2014, 8/2015, 13/2016, 7/2017, 48/2017, 3/2019 con le quali si confermava quanto deliberato per l'anno 2008 anche per le annualità successive;

Verificato che con delibera Consiliare numero 9 del 26/3/2007, esecutiva, è stato approvato il Regolamento per l'istituzione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, regolarmente pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 11 della Legge 18/10/2001 numero 383;

Dato atto della esigenza del bilancio corrente comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;

Atteso che la previsione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF è contenuta nel Bilancio Pluriennale 2020/2022;

Ritenuto, per l'urgenza dovuta ai motivi sopra indicati, di proporre al Consiglio Comunale la conferma per l'anno 2020 della percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,8 per cento, così come era stato deliberato per l'anno 2008 e successivi;

Ritenuto, inoltre, di confermare anche per l'anno 2020, la soglia di esenzione ad Euro 10.000,00 sulla base dell'articolo 1 della legge 296 del 27/12/2006, comma 142 lettera b) e sulla base dell'articolo 3, comma 1 del Regolamento Comunale stabilendo che l'addizionale non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.000,00;

Preso atto del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, articolo 15 bis che dispone a decorrere dall'anno di imposta 2020 quanto segue:

- “ Con decreto del Mef, da adottare entro il 28 settembre 2019, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”
- “tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Mef, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico”
- Aggiunge il seguente comma 15ter all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”

Atteso che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Visto l'art. 48 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

A voti favorevoli e unanimi nei modi espressi dalla legge.

DELIBERA

1. di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2020, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8 per cento specificando che l'addizionale non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.000,00;
2. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale Comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti del Decreto Legge n 34 del 30/04/2019, articolo 15 bis, convertito in Legge 58/2019;

Successivamente, con voti favorevoli e unanimi nei termini e modi espressi dalla legge

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del DLgs 267/2000

Letto approvato e sottoscritto.

~~IL PRESIDENTE~~
Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000

REGOLARITA' TECNICA: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI: Enrica FORTUNATO

REGOLARITA' CONTABILE: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI: Marcella SABATINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li,

12 MAR 2020

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO
Ivana VICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 124 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata trasmessa, con lettera nr in data, al Co.Re.Co. a seguito di richiesta scritta e motivata di un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è divenuta esecutiva il giorno

essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

essendo decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co.:

- dell'atto (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (art. 134, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000) senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento.

essendo decorsi 30 giorni dall'audizione richiesta dal Co.Re.Co. senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento (art. 133, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

essendo pervenuta comunicazione da parte del Co.Re.Co. attestante che lo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

Albissola Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

